

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 187

Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria e concorsi per l'accesso ai ruoli dirigenziali medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale

14/04/2024 - 03:26

Indice

1. DDL S. 187 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 187	4

1. DDL S. 187 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 187

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 187

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **CASTELLONE**, **PIRRO** e **Barbara FLORIDIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria e concorsi per l'accesso ai ruoli dirigenziali medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale

Onorevoli Senatori. - L'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. In particolare, il comma 1, alla lettera *p*), ha definito alcuni principi fondamentali con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione.

Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, ha dato attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *p*), della richiamata legge n. 124 del 2015.

L'articolo 1, in particolare, istituisce presso il Ministero della salute l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Ai fini della formazione dell'elenco, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione nazionale composta da cinque membri rappresentanti dello Stato e delle regioni.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016 prevede che le regioni nominino direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio « è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire ».

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016 stabilisce che « Il direttore generale [...] nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico,

definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale ».

Tutelare il Servizio sanitario nazionale significa salvaguardare lo stato di salute del Paese, garantire equità nell'accesso alle cure e uniformità dei livelli essenziali di assistenza. È indispensabile da un lato preservare e tutelare l'autonomia regionale nell'organizzazione dei servizi sanitari e dall'altro mantenere in capo alla legislazione esclusiva dello Stato il compito di indicare livelli essenziali di assistenza. È fondamentale pertanto garantire ai cittadini la corretta e adeguata erogazione dei servizi sanitari ad opera dei differenti servizi sanitari regionali e provinciali. In tale ottica è necessario un intervento incisivo sulla dirigenza sanitaria, ovvero sui gestori della sanità che devono essere adeguatamente e preventivamente formati per garantire la sostenibilità e la qualità del « sistema salute », oltre che essere scelti secondo le competenze possedute e il merito e non più sulla base di logiche politiche o partitiche.

Il presente disegno di legge è volto a rescindere il rapporto di dipendenza della gestione della sanità dalla politica, prevedendo nuovi e diversi criteri di nomina sia dei direttori generali, sia dei direttori sanitari e amministrativi e, ove previsto dalle leggi regionali, dei direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.

All'articolo 1 si prevede pertanto una modifica dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, ai fini della nomina dei direttori generali ad opera delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari, aggiornato con cadenza biennale, a cui è demandata la valutazione dei candidati ai posti di direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Per la nomina del direttore generale il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno tre di regioni e province autonome diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, per ciascuna delle aziende per le quali è previsto il rinnovo della *governance*, provvedono a stilare una graduatoria di cinque idonei ricompresi nell'elenco nazionale dei direttori generali, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni e province autonome definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale. Viene confermata l'attuale previsione sulla durata dell'incarico di direttore generale, che non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.

All'articolo 1 del disegno di legge si prevede altresì una modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e in particolare l'istituzione, presso il Ministero della salute, degli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale aggiornati con cadenza biennale.

Con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione avente una composizione simile a quella prevista per la formazione dell'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. La commissione procede alla formazione dell'elenco nazionale e valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico.

Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi socio-sanitari, il direttore generale attinge, mediante sorteggio pubblico, all'albo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e

colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di cinque idonei che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente nell'elenco nazionale dei direttori sanitari, direttori amministrativi e direttori dei servizi socio-sanitari. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria.

Viene lasciata inalterata, rispetto all'attuale disciplina vigente, la durata dell'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio-sanitari che non può avere durata inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi socio-sanitari, con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione.

L'articolo 2 stabilisce che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) sia incaricata di effettuare in maniera indipendente la verifica e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati alla dirigenza delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e dell'articolo 11, comma 1, lettera *p*), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Gli esiti della verifica e della valutazione sono resi pubblici e vengono comunicati alla regione o provincia autonoma di pertinenza, nonché al Ministero della salute che, in caso di esito negativo, dispone l'immediato aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. Inoltre si stabilisce che l'Agenas venga incaricata di verificare l'aderenza dei corsi di formazione manageriale all'elevato livello della formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nonché di valutare la qualità dei corsi di formazione di cui all'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L'esito di tale valutazione viene reso pubblico.

Ed ancora, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nonché dall'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, presso l'Istituto superiore di sanità è istituita l'Alta scuola di formazione in *leadership e management* in sanità.

Si interviene a modificare la lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, al fine di consentire l'accesso alla selezione per titoli per l'inserimento nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, anche ai soggetti in possesso di diploma di *master* universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e gestione sanitaria, proponendo altresì che la formazione manageriale possa essere organizzata ed erogata dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi oltre che dell'Agenas anche dell'Istituto superiore di sanità o delle università, non ricomprendendo più enti formativi di respiro territorialistico, in modo da garantire una formazione manageriale di qualità e di respiro nazionale. Si propongono altresì delle modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ottenere il possesso del requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse da parte dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, prima dell'assunzione del predetto incarico di direzione, in modo da garantire un più coerente percorso professionale di acquisizione di competenze manageriali finalizzate all'assunzione di ruoli di responsabilità all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 3 reca modifiche alla disciplina definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, relativamente ai concorsi per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale. In particolare, si propongono modifiche alla disciplina dei concorsi per l'accesso al primo livello dirigenziale medico e dei requisiti specifici di ammissione, organizzazione della selezione e graduatoria di merito, nonché a quella relativa ai punteggi da attribuire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria)

1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: « Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « L'iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la nomina a direttore generale, fermi restando i limiti previsti per il collocamento in quiescenza e l'aggiornamento biennale »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole da: « La valutazione dei candidati » a: « Nella rosa proposta » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari, aggiornato con cadenza biennale, a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale, il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno tre di regioni e province autonome diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, per ciascuna delle aziende per le quali è previsto il rinnovo della *governance* provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei alla nomina a direttore generale ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico; si procede quindi alla nomina seguendo l'ordine della graduatoria, fermo restando che »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « nonché ai *curricula* degli altri candidati inclusi nella rosa » sono abrogate;

3) al comma 2, quinto periodo, le parole: « degli altri nominativi inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna altra azienda del servizio sanitario nazionale entro il successivo triennio »;

4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il mandato del commissario ha durata di sei mesi, prorogabile al massimo di ulteriori sei mesi »;

c) all'articolo 3, comma 1, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Sono istituiti, presso il Ministero della salute, e aggiornati con cadenza almeno biennale gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al presente comma, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione

degli elenchi di cui al presente comma e all'espletamento delle attività connesse e consequenziali. La commissione di cui al presente articolo procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico e definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-*bis*, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi socio-sanitari, il direttore generale attinge mediante sorteggio pubblico all'albo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari, di cui al presente comma. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente ».

Art. 2.

(Investimenti sulla valutazione dei ruoli manageriali e sulla formazione manageriale in sanità)

1. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) è incaricata di effettuare in maniera indipendente la verifica e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati alla dirigenza delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e dell'articolo 11, comma 1, lettera *p*), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Gli esiti della verifica e della valutazione sono resi pubblici e sono comunicati alla regione o alla provincia autonoma di pertinenza nonché al Ministero della salute che, in caso di esito negativo, dispone l'immediato aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

2. L'Agenas verifica altresì l'aderenza dei corsi di formazione manageriale all'elevato livello della formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e valuta la qualità dei corsi di formazione di cui all'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del presente articolo. L'esito di tale valutazione è reso pubblico.

3. Fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti o in corso di conseguimento alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera *c*), il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria o, in alternativa, diploma di *master* universitario di secondo livello, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché del dottorato di ricerca in materia di organizzazione e gestione sanitaria, la cui congruità con le esigenze del Servizio sanitario nazionale è verificata dall'Istituto superiore di sanità su richiesta delle singole università, assicurando l'elevato livello della formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al terzo periodo. I corsi di formazione di cui al periodo precedente sono organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni, anche in ambito interregionale, in collaborazione con le università, potendosi anche avvalere del supporto dell'Istituto superiore di sanità »;

b) al comma 4, lettera *c*), terzo periodo, le parole: « e il termine per l'attivazione degli stessi, » sono soppresse;

c) al comma 7-*quater*, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La Commissione, in

riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera *b*), attribuisce un punteggio complessivo massimo non superiore a 50 punti, valutando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni e tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera *a*) »;

d) al comma 7-*sexies*, la parola: « 40 » è sostituita dalla seguente: « 50 ».

4. Fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti, o in corso di conseguimento, alla data di entrata in vigore della presente legge, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 16-*quinquies* del presente decreto, deve essere conseguito dagli aspiranti dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa antecedentemente all'attribuzione dell'incarico »;

b) all'articolo 16-*quinquies*, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue antecedentemente all'attribuzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2. Il requisito di cui al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di *master* universitario di secondo livello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché del dottorato di ricerca in materia di organizzazione e gestione sanitaria, la cui congruità con le esigenze del Servizio sanitario nazionale è verificata dall'Istituto superiore di sanità su richiesta delle università, anche ai fini di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, fatti salvi i criteri stabiliti dall'accordo di cui al comma 2.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano a livello regionale o interregionale, avvalendosi delle università, i corsi per la formazione di cui al comma 1. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità organizza, anche in convenzione con le università o in collaborazione le regioni, i corsi per i direttori generali, direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa validi sul territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri generali dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all'organizzazione e alla gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti ».

5. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 21 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: « abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso » sono sostituite dalle seguenti: « abbiano verificato ».

6. Nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nonché dall'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del presente articolo, presso l'Istituto superiore di sanità è istituita l'Alta scuola di formazione in *leadership e management* in sanità, con il compito di erogare la formazione manageriale ovvero di supportare le regioni e le province autonome nella formazione dei profili manageriali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.

7. L'Alta scuola di formazione in *leadership e management* in sanità, su richiesta delle università, verifica la congruità dei dottorati di ricerca in materia di organizzazione e *management* sanitario con le esigenze del Servizio sanitario nazionale e in relazione ai requisiti e criteri previsti dalla normativa vigente in tema di formazione manageriale, rilasciandone relativa attestazione.

8. Per le finalità di cui al comma 4, l'Istituto superiore di sanità stipula appositi accordi con le regioni e convenzioni con le università.

9. L'Alta scuola di formazione in *leadership e management* in sanità è diretta da un comitato scientifico presieduto dal presidente dell'Istituto superiore di sanità e composto da un membro designato dal Ministero della salute, un membro designato dal Ministero dell'università e della ricerca, due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché due membri designati dal Comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità tra i suoi componenti. Il mandato del comitato scientifico dell'Alta scuola, i cui componenti devono possedere comprovate competenze in tema di organizzazione e *management* sanitario, ha una durata pari a quattro anni.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3.

(Concorsi per l'accesso al primo livello dirigenziale medico)

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso per il primo livello dirigenziale medico di cui al capo I del titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono i seguenti:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o discipline equipollenti;

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

2. L'organizzazione delle selezioni è posta in capo alle singole regioni e province autonome, che, con cadenza periodica almeno annuale, effettuano una ricognizione dei ruoli dirigenziali carenti nelle aziende sanitarie, in modo da mettere a concorso le posizioni scoperte attraverso selezioni a graduatoria unica regionale, o provinciale nel caso delle province autonome.

3. Presso ogni regione e provincia autonoma, con cadenza biennale, sono istituite le commissioni di valutazione incaricate di espletare le procedure di selezione, differenziate per branca specialistica. Le commissioni sono composte ciascuna da cinque componenti, più due supplenti, individuati con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge attraverso modalità che prevedano il sorteggio dei commissari all'interno di appositi albi nazionali. Ciascuna commissione è supportata da un dirigente amministrativo con funzioni di segretario. Assiste ai lavori delle commissioni un garante dei cittadini, designato a livello regionale dalle associazioni dei pazienti.

4. La regione predispone ed espleta le procedure per il reclutamento dei dirigenti medici sulla base della periodica ricognizione effettuata e in coerenza con la programmazione e pianificazione del fabbisogno di risorse umane.

5. La commissione di valutazione procede alla valutazione dei titoli, attribuendo i punteggi di cui al comma 7, ed espleta una prova pratica, quest'ultima atto esclusivamente ad accertare l'idoneità ai ruoli messi a concorso e a validare le competenze possedute dai candidati.

6. Alla fine della procedura di selezione, sulla base dei punteggi attribuiti è stilata una graduatoria di merito unica su base regionale, della durata di tre anni, alla quale le aziende sanitarie attingono anche in base alle competenze richieste dal bando di concorso e alle competenze validate dalla commissione di valutazione.

7. La commissione di valutazione attribuisce un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti:

a) valutazione dei titoli di studio e accademici, acquisiti in Italia e all'estero, per un punteggio massimo di 20 punti, ripartito come segue:

l) laurea: fino a 5 punti in funzione del voto di laurea;

- 2) diploma di specializzazione nella disciplina o nella disciplina equipollente: fino a 5 punti in funzione del voto di diploma;
 - 3) dottorato di ricerca con o senza documentata attività assistenziale: fino a 5 punti;
 - 4) *master* universitari e corsi di alta formazione: fino a 5 punti;
 - b) valutazione dei titoli di carriera per un punteggio massimo di 50 punti, attribuito secondo i seguenti criteri:
 - 1) 1,2 punti per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso il Servizio sanitario nazionale, nel ruolo di dirigente del Servizio sanitario nazionale con contratto a tempo determinato o indeterminato;
 - 2) 0,5 punti per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso il Servizio sanitario nazionale, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto o con contratto libero-professionale;
 - 3) 0,3 punti per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso strutture convenzionate col Servizio sanitario nazionale, con contratto a tempo determinato o indeterminato, o con contratto libero-professionale;
 - c) valutazione delle pubblicazioni, per un punteggio massimo di 15 punti, attribuito secondo i seguenti criteri:
 - 1) 1 punto per ogni pubblicazione di articolo scientifico su riviste internazionali sottoposte a *peer review* e indicizzate;
 - 2) 0,5 punti per ogni pubblicazione di articolo scientifico su riviste nazionali sottoposte a *peer review* e indicizzate;
 - 3) 0,2 punti per *abstract* di contributo orale o *poster* a congresso scientifico internazionale;
 - 4) 0,1 punti per *abstract* di contributo orale o *poster* a congresso scientifico nazionale;
 - d) valutazione di periodi di lavoro trascorsi all'estero, per un punteggio massimo di 15 punti, attribuiti secondo il seguente criterio: 1 punto per anno lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso strutture assistenziali. I periodi trascorsi all'estero devono essere certificati, legalmente tradotti e apostillati per avere validità.
8. Ciascun candidato può avanzare ricorso avverso l'esito delle valutazioni e delle verifiche delle competenze di cui al comma 7, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito.
9. L'articolo 26 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è abrogato.
10. Il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente articolo.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.